



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **4 novembre 1997**, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della **dr.ssa Maria Giovanna Fragiaco**, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **BERNARDI S.p.A.**, che ha avviato la procedura per licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Sono presenti:

per l'**Azienda**: il sig. Giorgio Gibellato, e il sig. Franco Alborghetti assistiti dal dott. Flavio Mattiuzzo.

per le **OO.SS. Nazionali**: **FILCAMS CGIL** Silvano Conti
FISASCAT CISL Luciana Cirillo
UILTuCs UIL Pierluigi Paolini e Marco Marroni

Premesso che:

- la Bernardi S.p.A. opera nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento ed ha punti vendita dislocati in varie regioni;
- la società è stata colpita da una grave crisi dovuta ad un sensibile calo di fatturato, pari al 5% rispetto alla stessa data dell'anno precedente derivante dalla perdurante generale contrazione dei consumi;
- la società in considerazione dell'oggettivo ridimensionamento del volume di attività commerciale e dall'esigenza di riorganizzare la rete di vendita, ha avviato la procedura per il licenziamento di n. 71 lavoratori strutturalmente esuberanti distribuiti nei vari punti vendita.

Gibellato G.F.

Alborghetti

Fragiaco

Frangiaco

Cirillo


Paolini

Mattiuzzo

Paolini

**Tutto ciò premesso, le parti dopo ampio e approfondito confronto
convengono quanto segue:**

- dei complessivi 71 esuberanti una sola unità è interessata alla mobilità, data la propria situazione contributiva e di anzianità;
- l'azienda riconferma l'obiettivo di rilancio commerciale ed in questo ambito va ricompresa la conversione in franchising di 20 (venti) punti vendita a decorrere dal 1 gennaio 1998, operazione che durerà presumibilmente fino al 1 settembre 1998;
- l'azienda si impegna a razionalizzare la rete di vendita attraverso una definizione ottimale delle aree di intervento;
- al fine di evitare la dichiarazione di esubero del restante personale, l'azienda adotterà una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, secondo lo schema allegato, che diviene parte integrante del presente accordo con contestuale ricorso ai contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge 19.12.84 n. 863 così come modificato e integrato dell'art. 6 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28.11.96 n. 608, cui le parti si richiamano per ogni tipo di aspetto compreso quello retributivo e previdenziale;
- l'azienda si riserva, inoltre, di ricorrere al disposto dell'art. 5 D.L. 20.5.93 n. 148 convertito in L. 19.7.93 n. 236 con possibilità di modificare in aumento l'orario di solidarietà nell'ambito del normale orario contrattuale qualora ciò sia richiesto da esigenze di maggiore lavoro, previo confronto con le OO.SS.. E' tuttavia vietato ricorrere a lavoro straordinario;
- le modalità di attuazione dei contratti di solidarietà sono contenute nelle tabelle allegate;
- i contratti di solidarietà avranno la durata di 24 mesi e decorrenza 17.11.97.;
- I lavoratori in esubero nei punti vendita di cui all'allegata tabella e quelli che tali dovessero risultare in funzione dell'operazione di conversione in franchising, verranno trasferiti nei punti vendita più vicini;
I lavoratori addetti ai punti vendita destinati ad assorbire i lavoratori in esubero avranno una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, con contestuale ricorso ai contratti di solidarietà di cui al precedente punto.
Pertanto, nei punti vendita di cui alla allegata tabella con le decorrenze nelle stesse indicate, il contratto di solidarietà troverà applicazione nei



confronti di un numero di lavoratori pari a quello indicato nelle tabelle stesse.

Gli orari indicati per ogni punto vendita costituiranno, nella loro somma, il monte ore minimo del punto vendita stesso.

Ove, nel periodo di vigenza del presente accordo, si determinassero e sopraggiungessero esodi volontari la quota di monte ore liberata per effetto degli esodi stessi verrà ripartita fra i lavoratori presenti, al fine di raggiungere il monte ore concordato per lo specifico punto vendita.

- Pur confermando nella sostanza l'attuale assetto della rete di vendita si concorda che eventuali esodi volontari di personale intervenuti durante la vigenza del presente accordo non comporteranno necessariamente corrispondenti riassunzioni di nuovo personale salve specifiche esigenze tecnico-organizzative, previa comunicazione alle OO.SS.

In caso di esodi in negozi sono interessati ai contratti di solidarietà stipulati con il presente accordo, BERNARDI S.p.A. potrà disporre, in via prioritaria, il trasferimento dei lavoratori soggetti a riduzione d'orario in solidarietà, ripristinando l'orario normale di lavoro.



Qualora si verificasse che nei punti vendita più vicini non vi siano disponibilità di lavoratori da posizionare rispetto all'esodo, si potrà procedere a nuove assunzioni.


- Fermo restando il vincolo per un ripristino del normale orario di lavoro al termine della validità del presente accordo, si riconferma l'esigenza di raggiungere intese per una riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato (nel rispetto dei diritti individuali).
- Le Parti convengono sull'opportunità di verifiche congiunte semestrali sull'andamento e l'applicazione del presente accordo, anche in relazione ai contenuti dello stesso.

Le verifiche avranno luogo a livello nazionale e/o con le rappresentanze del coordinamento delle strutture e dei delegati.

Tali verifiche potranno essere chieste a livello nazionale anche al di fuori della suddetta cadenza per comprovate ragioni e sui medesimi contenuti.

- BERNARDI S.p.A. si obbliga ad attivare le procedure amministrative per far conseguire ai lavoratori in solidarietà l'integrazione salariale di solidarietà prevista dall'art. 1 della legge 863/84 e successive modifiche.
- Le parti si danno atto che, in forza del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge 863/84, il periodo per il quale viene corrisposta l'integrazione salariale di solidarietà è riconosciuto utile ai fini pensionistici e che le




riduzioni di orario non comporteranno pregiudizio alcuno per le posizioni pensionistiche dei lavoratori interessati.

- Il presente accordo e la validità dello stesso è condizionato al benessere ed alle autorizzazioni delle competenti autorità amministrative.
BERNARDI S.p.A. non anticiperà il trattamento di integrazione salariale di solidarietà.

Il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative e l'eventuale mancata concessione delle autorizzazioni amministrative non comportano alcun obbligo per BERNARDI S.p.A. di corrispondere le integrazioni di solidarietà non autorizzate o somme sostitutive o indennitarie delle stesse, ovvero di corrispettivi per le ore non lavorate in attuazione del contratto di solidarietà.

Viene allegata, quale parte integrante del presente accordo la tabella esplicativa che sarà oggetto di verifica.

Letto, confermato e sottoscritto.


 Giulio G. P.
 Edoardo Mattiuzzi
 Fregene





 Giulio
 Cerroferro

TABELLA DEI NEGOZI INTERESSATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1° GRUPPO PARTENZA 17.11.1997

FILIALI	PERSONE IN FORZA	ORARIO SOLIDARIETA' SETTIMANALE	PERSONE ASSORBITE	ORARIO SOLIDARIETA' SETTIMANALE	ORARIO PIENO (1+3 X 40)	ORARIO SOLIDARIETA' SETTIMANALE (1X2) + (3X2)	ORE PERDUTE A SETTIMANA (5-6)
ROVIGO NUOVO	8	32	1	32	360	288	72
UDINE	9	30	3	30	480	360	120
PRADAMANO	6	30	2	30	320	240	80
PORTOGRUARO	9	32	2	32	440	352	88
BRACCIANO	5	28	2	28	280	196	84
FRANCAVILLA	12	32			480	384	96
SPILIMBERGO	7	32			280	224	56
TORBELLA MONACA	5	36			200	180	20
SCHIO	4	28	2	28	240	168	72
CROCETTA	3	30	1	30	160	120	40
CARBONIA	5	32			200	160	40

1° GRUPPO PARTENZE SCAGLIONATE DA FEBBRAIO AD AGOSTO 1998

CASSACCO	9	32	2	32			
TREVISO	6	32	1	32			
BOVOLONE	9	30	1	30			
ADRIA	5	32					
SAVIGLIANO	4	28	1	28			
CONEGLIANO	4	32	1	32			
ARICCIA	9	32	2	32			
OMEGNA	6	30	1	30			
PONTE N. ALPI	3	30	1	30			
TRICHIANA	3	32	1	24 (PT.)			

Giulio Sp... 16/11/97
per Freggrac... 17/11/97
17/11/97

Freggrac...

Freggrac...